



Protocollo 338

Data 07 gennaio 2014

Oggetto: Ordinanza per il taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

PREMESSO che con nota UA 9/12/2013 RFI-DPR-DTP_RC/A0011/P/2013/0005563, acquisita al Protocollo Generale al n. 031601 del 27/12/2013, con la quale RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale - Produzione di Reggio Calabria, avanza richiesta di emissione di ordinanza per per taglio di rami e alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria;

POSTO che la richiesta è motivata in considerazione dei gravi effetti che la caduta di vegetazione, presente su aree non R.F.I. adiacenti le linee ferroviarie, può avere sul servizio ferroviario;

RAVVISATA la necessità di richiamare l'attenzione dei Proprietari affinché provvedano immediatamente al taglio rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;

DEDOTTA l'impossibilità di procedere a singole notifiche del presente atto sia per il rilevante numero di proprietari sia per la difficoltà di identificarli correttamente, per cui si procede ai sensi dell'art. 150 del Codice di Procedura Civile;

RICHIAMATI gli art 52 e 55 del DPR 753/1980 e s.m.i.che prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla sede ferroviaria;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

E' fatto obbligo, a cura dei privati confinanti con la sede ferroviaria, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con la sede ferroviaria medesima, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio.

RICORDA

- che, ai sensi dell'art. 52 del DPR 753/1980 e s.m.i., è vietato far crescere lungo i tracciati della ferrovia, piante o siepi che possano interferire con la sede stessa;
- che, ai sensi dell'art. 55 del DPR 753/1980 e s.m.i., i terreni destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

AVVERTE

Che chiunque violi le presenti disposizioni sarà punibile con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., così come disposto dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;

Qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque al taglio, si provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

DISPONE CHE

L'Ufficio di Polizia Locale, per quanto di competenza, vigili sul rispetto della presente ordinanza e in caso negativo provvedano alla stesura del verbale di inadempienza;

Il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché pubblici avvisi e pubblicazione sul sito Internet del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti data di notifica.

F.to IL SINDACO
Avv. Francesco Alfieri